



Le novità per i detenuti contenute nel c.d. “Decreto ristori” (D.L. 137/2020)

a cura dell'avv. Dario Di Cecca

Il **Decreto legge del 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. “Decreto Ristori”)** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28/10/2020 ed è entrato in vigore dal 29 ottobre.

Il decreto, oltre a prevedere aiuti, bonus e indennizzi in favore delle attività più colpite dalle chiusure disposte dall'ultimo D.P.C.M., contiene anche delle importanti novità per il comparto della giustizia.

Tra queste, la possibilità di *smart working* per i giudici in isolamento fiduciario o in quarantena, l'ascolto da remoto dell'indagato o della persona offesa in collegamento con il difensore, l'implementazione del deposito via P.E.C. degli atti dei difensori, l'accesso agli atti da remoto senza doversi recare nelle cancellerie, lo svolgimento delle udienze civili e penali a porte chiuse, la possibilità di svolgere udienze penali in videoconferenza per gli imputati agli arresti domiciliari.

Vi sono, in particolare, alcuni articoli che riguardano espressamente i detenuti.

L'**art. 28** del d.l. n. 137/2020 dispone che al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse **licenze premio straordinarie** con durata superiore a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 52 dell'Ordinamento Penitenziario (ossia 45 giorni all'anno). Restano ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 O.P. in materia di revoca e sospensione della misura in caso di trasgressione degli obblighi da parte del beneficiario. La misura non può essere concessa qualora il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi e, in ogni caso, la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020.



Antigone Onlus

L'**art. 29** disciplina la **durata straordinaria dei permessi premio**. Ne possono usufruire i condannati cui siano stati già concessi i permessi premio di cui all'art. 30-ter O.P. e che siano stati già assegnati al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 O.P. o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 12. Quando ne ricorrono i presupposti, a questi soggetti i permessi premio possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dell'articolo 30-ter O.P.

Questo significa che possono essere concessi permessi premio di durata superiore a quindici giorni che, cumulati complessivamente, possono essere anche superiori a quarantacinque giorni per ciascun anno di espiazione. Mentre, per i condannati minori di età, possono essere concessi permessi premio di durata superiore a trenta giorni che possono essere complessivamente superiori a cento giorni nell'arco di ciascun anno di espiazione.

Anche questa norma si applica fino al 31 dicembre 2020.

Sono, tuttavia, previste alcune preclusioni. La disposizione, infatti, non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis O.P. (c.d. reati ostativi) e dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi) e 612-bis (atti persecutori o "stalking") del codice penale, delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso.

L'**art. 30**, infine, disciplina la **detenzione domiciliare**. In deroga a quanto disposto dalla legge 26 novembre 2010, n. 199 e fino alla data del 31 dicembre 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena.

Questa misura ricalca, in molti aspetti, quella introdotta con l'art. 123 de D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto cura Italia") e, come questa, prevede una serie di preclusioni. In particolare, sono esclusi dalla sua applicazione:

- i soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis O.P. e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso;
- delinquenti abituali, professionali o per tendenza;



Antigone Onlus

- detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis O.P., salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
- detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 (partecipazione a disordini o a sommosse), 19 (promozione di disordini o di sommosse), 20 (evasione) e 21 (fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori) del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230;
- detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare in relazione alla partecipazione a disordini o sommosse o alla loro promozione;
- detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

È applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari, salvo che si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi.

La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo suindicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici, questi non sono attivati.

Ai fini dell'applicazione della misura, la direzione dell'istituto penitenziario può omettere la relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni sopra elencate e che il condannato abbia fornito l'esplicito consenso alla attivazione delle procedure di controllo. Inoltre la direzione dovrà trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.62275849

e. mail: segreteria@antigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.antigone.it

documentazione di cui all'art. 94, comma 1, del DPR 309/1990, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata.

Per il condannato minorenni nei cui confronti è disposta la misura, l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario, provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.

Tutte le disposizioni di cui all'art. 30 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 31 dicembre del 2020.



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.62275849

e. mail: segreteria@antigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.antigone.it